

ALLEGATO C

ACCORDO DI RISERVATEZZA

TRA

Società per Azioni Esercizi Aeroportuali – SEA (“S.E.A.”), con sede legale in Segrate (Milano), Aeroporto Milano Linate, codice fiscale e numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano 00826040156, REA di Milano numero 472807, in persona di **Francesco Raschi**, in qualità di **Direttore Cargo and Real Estate** (di seguito indicata come “SEA” o “Parte Trasmittente”)

e

[•], con sede legale in [•] codice fiscale e partita IVA [•], in persona del [•] in qualità di [•] (di seguito indicata come “Parte Ricevente”)

(di seguito singolarmente indicate anche come “Parte” e collettivamente come “Parti”),

PREMESSO CHE:

- nell’ambito di un progetto di sviluppo immobiliare relativo alla costruzione di uno o più magazzini di seconda linea all’interno di un’area ricompresa nell’aeroporto di Milano Malpensa, quest’ultima dispone di informazioni riservate concernenti tale intervento. Tali informazioni sono a titolo esemplificativo e non esaustivo, perizie immobiliari, atti di vendita, schede descrittive, dati economici o finanziari, tavole progettuali, *know-how*, bozze, fotografie, piani, disegni, specifiche tecniche, semplici relazioni, modelli, estratti di contratti, lettere, nonché le copie della suddetta documentazione (di seguito, “**Informazioni Riservate**”);
- la Parte Ricevente ha comunicato il proprio interesse all’iniziativa di cui alla precedente premessa e, di conseguenza, ha necessità di ricevere le Informazioni Riservate al fine di predisporre una proposta per lo sviluppo dell’intervento – per conto della Parte Trasmittente – sulle aree sopra indicate (di seguito, “**Scopo**”);
- la Parte Trasmittente è disposta a fornire – a sua esclusiva discrezione in merito alla tipologia e quantità delle Informazioni Riservate da mettere a disposizione e alla loro modalità di divulgazione – alla Parte Ricevente tali Informazioni Riservate, affinché quest’ultima le utilizzi e se ne avvalga solo in relazione allo Scopo e, in ogni caso, secondo gli obblighi di riservatezza previsti dal presente accordo (di seguito, “**Accordo**”);

TANTO PREMESSO,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE.

Articolo 1. Premesse

Le Premesse in narrativa costituiscono parte essenziale ed integrante del presente Accordo.

Articolo 2. Oggetto dell'Accordo

Costituisce oggetto del presente Accordo l'individuazione delle modalità di trattamento, custodia, uso e conservazione della confidenzialità delle Informazioni Riservate in qualunque modo e forma messe a disposizione dalla Parte Trasmittente alla Parte Ricevente e/o ai suoi Soggetti Autorizzati di cui al successivo art. 4 (i), anche prima della sottoscrizione del presente Accordo.

Articolo 3. Informazioni Riservate

In aggiunta a quanto previsto nelle premesse al presente Accordo, ai fini dello stesso, per Informazioni Riservate si intendono altresì e restano soggette, quindi, alla medesima disciplina i contatti e le negoziazioni relative al presente Accordo e agli eventuali accordi connessi allo Scopo ed anche la cessazione degli eventuali contatti tra le Parti, nonché il contenuto del presente Accordo e tutta la documentazione attraverso la quale sia, anche indirettamente, possibile inferire o comunque conoscere il contenuto delle Informazioni Riservate.

Non saranno considerate Informazioni Riservate (e la Parte Ricevente non avrà rispetto ad esse nessuno degli obblighi previsti dal presente Accordo) quelle informazioni per cui la Parte Ricevente possa dimostrare per iscritto che:

- (i). siano state comunicate alla Parte Ricevente da terzi che non avevano obblighi di riservatezza ovvero senza violazione del presente Accordo o di accordi analoghi al presente, quest'ultimi intercorsi fra essi e la Parte Trasmittente;
- (ii). prima della divulgazione da parte della Parte Trasmittente, fossero già note o comunque in possesso della Parte Ricevente senza violazione di alcun vincolo di riservatezza;
- (iii). siano generalmente e prontamente disponibili al pubblico o diventino tali senza responsabilità, ancorché colposa, della Parte Ricevente.

Resta inteso che la Parte Trasmittente trasferisce le Informazioni Riservate senza garanzie di alcun genere in ordine alla veridicità, correttezza o completezza delle stesse. Essa pertanto non sarà responsabile di danni che possano sorgere dall'uso delle Informazioni Riservate da parte della Parte Ricevente o dei Soggetti Autorizzati. In aggiunta a quanto previsto dall'Accordo, Parte Trasmittente si riserva di adottare ulteriori misure per conservare la segretezza di particolari Informazioni Riservate.

Articolo 4. Obblighi di riservatezza

La Parte Ricevente ha l'obbligo di utilizzare le Informazioni Riservate di cui sia venuta legittimamente in possesso ai sensi del presente Accordo esclusivamente in relazione allo Scopo e in modo non lesivo o dannoso per la Parte Trasmittente.

La Parte Trasmittente ovvero suoi Soggetti Autorizzati trasmetteranno alla Parte Ricevente le Informazioni Riservate ritenute utili o necessarie in relazione allo Scopo.

Per l'intera durata del presente Accordo, la Parte Ricevente tratterà le Informazioni Riservate in modo strettamente riservato e confidenziale e non le rivelerà, in tutto o in parte, a terze parti, fatte salve le comunicazioni:

- (i) ai propri dipendenti, rappresentanti, consulenti professionali, esclusivamente "*on a need to know basis*" (di seguito, "**Soggetti Autorizzati**");

- (ii) richieste per legge, dalle autorità legislative competenti o altre autorità amministrative, con l'obbligo in tal caso per la Parte Ricevente di informare prontamente la Parte Trasmittente circa la richiesta relativa alla rivelazione delle Informazioni Riservate. In tal caso, la Parte Ricevente dovrà prestare la necessaria assistenza perché la Parte Trasmittente possa, nei limiti consentiti dalla legge o dai regolamenti applicabili, adottare azioni a tutela della riservatezza delle Informazioni Riservate oggetto di richiesta di divulgazione per legge o per disposizione delle predette autorità. In ogni caso, la Parte Ricevente dovrà fare quanto ragionevolmente possibile per assicurare un trattamento di riservatezza alle Informazioni Riservate che potranno essere divulgate ai sensi del presente paragrafo.

La Parte Ricevente, autorizzata alla divulgazione ai sensi delle disposizioni precedenti, dovrà garantire che ogni Soggetto Autorizzato a cui siano comunicate le Informazioni Riservate sia vincolato ad obblighi di riservatezza non meno stringenti di quelli previsti nel presente Accordo.

Fermi comunque gli obblighi di riservatezza previsti dal presente Accordo a carico della Parte Ricevente, quest'ultima dovrà distruggere, entro 7 (sette) giorni dalla richiesta scritta di restituzione da parte di quest'ultima, tutti i documenti e/o ogni altro materiale (incluse le copie) che contenga Informazioni Riservate che sia nella disponibilità, custodia o controllo della stessa Parte Ricevente e/o dei Soggetti Autorizzati. La Parte Trasmittente avrà il diritto di richiedere la distruzione dei supporti materiali che siano connessi alle Informazioni Riservate.

Entro il medesimo termine di 7 (sette) giorni, un funzionario della Parte Ricevente dovrà fornire alla Parte Trasmittente un certificato scritto relativo alla distruzione di ogni materiale contenente o afferente alle Informazioni Riservate.

Articolo 5. Trattamento dei dati personali

Le Parti riconoscono che, nell'esecuzione di quanto oggetto del presente Contratto, potranno venire a conoscenza di dati personali dell'altra parte o di terzi e che, nel trattamento di tali dati, esse saranno "titolari autonomi del trattamento" ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 196/03 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali", in ottemperanza a quanto inoltre previsto dal Regolamento (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation "GDPR").

Le Parti dichiarano, inoltre, che sono state rese loro note, prima d'ora, tutte le informazioni di cui all'art. 7 del succitato decreto e riconoscono, pertanto, di essere edotti dei loro diritti e delle modalità di esercizio degli stessi in relazione ai trattamenti che verranno effettuati dalla Parte Trasmittente e/o dalla Parte Ricevente, ovvero da società da queste eventualmente incaricate.

Articolo 6. Responsabilità

La Parte Ricevente sarà pienamente responsabile nei confronti della Parte Trasmittente per i danni derivanti dalla violazione delle obbligazioni assunte con il presente Accordo e dovrà tenere manlevati ed indenne quest'ultima e le società del gruppo SEA SpA, nonché i suoi/loro rispettivi amministratori, dipendenti e consulenti da ogni costo, perdita, spesa in cui questi incorrano o a cui siano soggetti quale conseguenza di qualsiasi inadempimento, da parte della Parte Ricevente, degli obblighi assunti con l'Accordo (anche con riferimento alla condotta dei Soggetti Autorizzati ai sensi del presente Accordo).

Articolo 7. Durata

Il presente Accordo entrerà in vigore con decorrenza dalla data di sottoscrizione dello stesso da parte dell'ultima Parte e rimarrà in vigore per un periodo di 5 anni a partire da tale data. Successivamente alla sua scadenza, le previsioni del presente Accordo s'intenderanno in vigore con riferimento a quelle Informazioni Riservate concernenti i segreti industriali e aziendali.

Articolo 8. Legge - Controversie

Il presente Accordo, la sua interpretazione ed esecuzione sono regolati dalla legge italiana.

Qualsiasi controversia relativa al presente Accordo sarà devoluta in via esclusiva alla competenza del Foro di Milano.

Articolo 10. Disposizioni generali

L'Accordo non potrà essere interpretato in alcun modo come riconoscimento alla Parte Ricevente di alcun diritto sulle Informazioni Riservate o sulla proprietà intellettuale o industriale di SEA (o di società del medesimo gruppo).

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale o industriale ottenuto dalla Parte Ricevente usando le Informazioni Riservate dovrà essere trasferito interamente, gratuitamente e prontamente dalla Parte Ricevente a SEA.

Il presente Accordo rende invalido ogni precedente accordo in materia raggiunto tra le Parti. Esso potrà essere modificato esclusivamente attraverso apposito atto di revisione scritto e sottoscritto da entrambe le Parti. In difetto di ciò, qualunque patto aggiunto o contrario al contenuto del presente Accordo sarà ritenuto nullo.

Qualora una clausola del presente Accordo sia considerata nulla o in qualsiasi modo invalida ineseguibile da parte di qualsiasi competente autorità, comunque denominata, tale clausola sarà considerata scindibile dalle altre e sarà sostituita da una previsione valida ed eseguibile che abbia, quanto più possibile, lo stesso effetto per ambedue le Parti.

Qualsiasi rinuncia o autorizzazione concessa o da concedersi da una Parte non pregiudicherà né limiterà in alcun modo la possibilità di un successivo esercizio da parte della stessa dei suoi pieni diritti ai sensi del presente Accordo. La mancanza di una delle Parti nel richiedere l'esecuzione delle clausole, condizioni, termini e previsioni del presente Accordo non potrà essere considerata come una rinuncia ad essi o ad una futura osservanza di essi.

Ogni comunicazione inerente al presente Accordo dovrà essere inviata per iscritto tramite PEC all'indirizzo direzione.cargoandrealestate@pec.seamilano.eu. Destinatari delle comunicazioni saranno:

- per Parte Trasmittente: Francesco Raschi, Direzione Cargo and Real Estate
- per Parte Ricevente: [●].



Le Parti si danno atto e riconoscono che l'Accordo è il risultato di trattative intercorse tra le stesse in piena reciproca libertà e con libera determinazione di ciascuna.

Società per Azioni Esercizi Aeroportuali - [•]
SEA

Nome Francesco Raschi Nome

Titolo Direttore Cargo and Real Estate Titolo

Data Data